



COMUNE DI CRESCIANO
Il Municipio

ORDINANZA No. 2/2010

concernente

LA TENUTA DEI CANI

- nella seduta del 22 febbraio 2010 con risoluzione No. 70
- visti gli articoli 192 della legge organica comunale, 44 del relativo Regolamento d'applicazione e 11 della Legge sui cani;

Art. 1
Scopo

¹ La presente ordinanza è emanata al fine di disciplinare la tenuta dei cani sul territorio comunale riservate le leggi di ordine superiore.

Art. 2
Norme di diritto superiore

¹ Si richiamano le norme di diritto superiore di cui un estratto è allegato alla presente ordinanza:

- a) Legge federale sulla protezione degli animali (16.12.2005)
- b) Ordinanza federale sulla protezione degli animali (23.04.2008)
- c) Legge di applicazione alla legge federale sulla protezione degli animali (10.02.1987)
- d) Regolamento di applicazione alla Legge cantonale sulla protezione degli animali (30.06.1987)
- e) Legge sui cani (19.02.1008)
- f) Regolamento sui cani (11.02.2009)
- g) Ordinanza sulle epizoozie (27.06.1995)
- h) Legge di applicazione all' Ordinanza federale concernente l' eliminazione dei rifiuti di origine animale (8.3.1995)

Art. 3
Quiete pubblica

¹ Il proprietario deve prendere le dovute misure al fine di evitare che il latrato dei cani sia di disturbo al vicinato in particolare durante le ore notturne.

² In caso di eccessiva perturbazione della quiete il Municipio potrà richiedere l'allontanamento del cane.

Art. 4

Accesso ad aree pubbliche

¹ L'accesso dei cani anche al guinzaglio è severamente proibito:

- a) ai piazzali scolastici
- b) alle aree di svago
- c) al cimitero

Art. 5

Norme igienico-sanitarie

¹ Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati (sacchetti di plastica, paletta ecc.), gli escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito, come pure nei prati o pascoli utilizzati a scopo agricolo. A tale scopo egli deve essere sempre in possesso del materiale necessario.

² Laddove disponibili, si potrà far uso dei sacchetti messi a disposizione del Comune mediante specifici distributori.

³ Gli escrementi, debitamente chiusi nei sacchetti, devono venir depositati nei contenitori espressamente previsti a tali scopi (allegato 2) o, in mancanza degli stessi, devono essere smaltiti nel sacco ufficiale RSU.

⁴ Cani affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animali non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito.

Art. 6

Sanzioni

¹ Il Municipio punisce in particolare le infrazioni riguardanti:

- a) inadempimento degli obblighi di registrazione e di notifica (indirizzo, proprietà, morte, ecc.) nella Banca Dati ANIS;
- b) mancata frequenza ai corsi prescritti;
- c) la mancata identificazione del cane tramite microchip e medaglietta;
- d) il mancato obbligo di tenuta al guinzaglio
- e) la fuga del cane;
- f) il mancato uso della museruola;
- g) la mancata raccolta degli escrementi;
- h) il disturbo della quiete;
- i) la non corretta gestione dei cani nelle aree di svago;
- l) l'accesso alle aree vietate.

² L'importo minimo della multa per le infrazioni relative alla mancata raccolta degli escrementi è di Fr. 100.-

Art. 7

Disposizioni
abrogative

¹ E' abrogata l'ordinanza municipale 7-2002

Art. 8

Entrata in vigore

¹ La presente Ordinanza entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

PER IL MUNICIPIO DI CRESCIANO

Il Sindaco:

Il Segretario:

F. Tognini

D. Genini

Questa ordinanza, conformemente all'art. 192 cpv 2 LOC, viene affissa il 24 febbraio 2010 agli albi comunali e l'inizio della pubblicazione, valido ad ogni effetto di legge, decorre dal 25 febbraio 2010

Allegato 1 all'ordinanza concernente la tenuta dei cani

Ordinanza federale sulla protezione degli animali (23.04.2008)

Art. 22

Pratiche vietate sui cani

¹ Sui cani è inoltre vietato:

- a) recidere la coda o le orecchie e praticare interventi chirurgici per ottenere orecchie cadenti;
- b) importare cani con orecchie o coda recise;
- c) sopprimere gli organi vocali o impiegare altri mezzi per impedire loro di emettere gridi ed esprimere dolore;
- d) utilizzare animali vivi per addestrare cani o esaminarne l'aggressività, ad eccezione dell'addestramento e dell'esame dei cani nelle tane artificiali secondo l'articolo 75 e dell'addestramento di cani da protezione del bestiame e di cani da conduzione del bestiame;
- e) offrire, vendere, regalare o esporre cani con orecchie o coda recise se l'intervento è stato eseguito violando le disposizioni svizzere sulla protezione degli animali.

² I cani con le orecchie o la coda recise possono essere introdotti temporaneamente in Svizzera se sono al seguito di detentori stranieri che si spostano per vacanze o brevi soggiorni oppure se sono importati a titolo di trasloco di masserizie. I cani importati in Svizzera a titolo di trasloco di masserizie non possono essere offerti, venduti, regalati o presentati in esposizioni.

Sezione 10: Cani domestici

Art. 68

Requisiti per la detenzione di cani

¹ Prima di acquistare un cane, i futuri detentori devono fornire un attestato di competenza relativo alla detenzione e al trattamento dei cani, salvo nel caso in cui possano dimostrare di avere già detenuto un cane.

² La persona responsabile dell'accudimento del cane deve conseguire, nell'anno che segue il suo acquisto, un attestato di competenza relativo alla conduzione del cane nelle situazioni della vita quotidiana. Sono eccettuate le persone con un'abilitazione quale:

- a) formatore per detentori di cani di cui all'articolo 203;
- b) specialista incaricato di individuare le cause dei disturbi comportamentali nei cani.

Art. 69

Impiego dei cani

¹ A seconda dello scopo di utilizzo si distingue tra:

- a) cani da lavoro;
- b) cani da compagnia;
- c) cani da laboratorio.

² Sono considerati cani da lavoro:

- a) cani di servizio;
- b) cani guida per non vedenti;
- c) cani per disabili;
- d) cani da soccorso;
- e) cani da protezione del bestiame;
- f) cani da conduzione del bestiame;
- g) cani da caccia.

³ I cani di servizio sono i cani impiegati o destinati ad essere impiegati nell'esercito, nel corpo delle guardie di confine o nella polizia.

- Art. 70**
Contatti sociali
- ¹ I cani devono avere quotidianamente sufficienti contatti con le persone e, nel limite del possibile, con altri cani.
- ² Nei box e nei canili i cani devono essere tenuti a coppie o in gruppo, salvo se sono incompatibili. In mancanza di conspecifici adeguati, i cani possono essere tenuti da soli per un breve periodo.
- ³ Nel caso di cani da lavoro, tali contatti devono essere adeguati in funzione dello scopo di utilizzo degli animali.
- ⁴ I cuccioli possono essere separati dalla madre o dalla nutrice dall'età di 56 giorni.
- ⁵ Le madri o le nutrici devono potersi allontanare dai loro cuccioli.
- Art. 71**
Movimento
- ¹ I cani devono essere portati fuori giornalmente e in funzione delle loro esigenze. Per quanto possibile, devono potersi muovere senza guinzaglio.
- ² Se non possono essere portati fuori, devono avere ogni giorno la possibilità di muoversi liberamente all'aperto. Il tempo in cui il cane resta nel canile o è legato alla catena non vale come uscita.
- ³ I cani tenuti legati devono potersi muovere liberamente per almeno cinque ore al giorno. Nel resto del tempo devono potersi muovere in un'area di almeno 20 m² attorno alla catena. L'impiego del collare a strozzo è vietato.
- Art. 72**
Ricovero, pavimenti
- ¹ I cani tenuti all'aperto devono disporre di un ricovero e di un settore di riposo adeguati. Sono eccettuati i cani da protezione del bestiame durante la loro attività di sorveglianza.
- ² I cani devono disporre di un giaciglio adeguato.
- ³ I cani non possono essere tenuti su pavimenti perforati.
- ⁴ In caso di detenzione in box o in canili, i parchi devono soddisfare i requisiti di cui nell'allegato 1 tabella 10. Ogni cane deve avere una superficie di riposo sopraelevata e la possibilità di ritirarsi. In casi motivati si può rinunciare a tale possibilità.
- ⁵ I canili o i box adiacenti devono essere muniti di schermi appropriati.
- Art. 73**
Trattamento dei cani
- ¹ L'allevamento, l'educazione e il trattamento dei cani devono garantire la socializzazione nei confronti dei loro conspecifici e degli esseri umani, nonché l'adattamento all'ambiente. Per i cani da lavoro la socializzazione deve essere adeguata in funzione dello scopo di utilizzo.
- ² È proibito punire i cani con spari, utilizzare collari con aculei interni e trattarli con eccessivo rigore, ad esempio colpirli con oggetti duri. Le misure correttive devono essere adeguate alla situazione.
- ³ Per il traino possono essere utilizzati soltanto cani idonei al riguardo. Non sono idonei, in particolare, gli animali malati, quelli in gestazione avanzata o in lattazione. I cani devono essere bardati adeguatamente

Legge sui cani (19.02.1008)

Identificazione e registrazione

- Art. 2**
a) procedura
- I cani devono essere identificati conformemente alla legislazione federale sulle epizootie.
- I cani devono inoltre essere muniti di una targhetta di riconoscimento ufficiale. Il Consiglio di Stato stabilisce la procedura e le modalità di registrazione e di notifica.
- Art. 5**
Responsabilità civile
- Ogni proprietario di cani è tenuto a stipulare un'assicurazione contro la responsabilità civile, la cui copertura deve essere estesa anche al detentore occasionale. Il Consiglio di Stato ne fissa l'importo minimo.

- Art. 7
b) obblighi del
detentore**
- Ogni detentore deve provvedere ad una corretta socializzazione ed educazione del proprio cane.
Il detentore è altresì tenuto ad adottare le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.
La fuga di un cane dev'essere immediatamente segnalata agli organi di polizia.
In particolare, nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali, i cani vanno sempre tenuti al guinzaglio e, se richiesto dalle circostanze, muniti di museruola. Il Consiglio di Stato disciplina le eccezioni per i cani di utilità, precisando le categorie.

Corsi di istruzione per cani, proprietari e detentori

- Art. 12
a) modalità**
- I proprietari e i detentori dei cani stabiliti dal regolamento sono tenuti a frequentare un corso di istruzione riconosciuto con il proprio cane. L'idoneità alla tenuta del cane nel rispetto delle norme di sicurezza dev'essere certificata da un attestato di capacità.
Il costo dell'istruzione è a carico del proprietario.
Il Consiglio di Stato:
- fissa le condizioni per le quali il proprietario e il detentore sono tenuti a partecipare al corso di istruzione;
 - stabilisce i requisiti concernenti i corsi di istruzione, gli istruttori e le prove di capacità;
 - può delegare il compito di organizzare i corsi e di rilasciare gli attestati ad enti riconosciuti del settore cinofilo;
 - può stabilire deroghe per eventuali categorie di tenute.

- Art. 16
Notifiche,
controlli e
accertamenti**
- I detentori, i Municipi, i medici, i veterinari, i consulenti in comportamento animale e gli istruttori di cani sono tenuti a notificare all'Ufficio del veterinario cantonale i casi di cui all'art. 15. L'Ufficio del veterinario cantonale informa il Municipio interessato.
I Municipi vigilano sulla popolazione canina allo scopo di reperire, direttamente o indirettamente, la presenza di cani pericolosi secondo l'art. 15 e ne danno notifica all'Ufficio del veterinario cantonale.

Regolamento sui cani (11.02.2009)

- Art. 6
Assicurazione
di
responsabilità
civile**
- Ogni proprietario deve stipulare una polizza assicurativa per coprire eventuali danni causati dal suo cane per un importo minimo di 3 milioni di franchi.
- Art. 7
Obbligo del
guinzaglio**
- Fanno eccezione all'obbligo di tenuta al guinzaglio le seguenti categorie di cani durante l'impiego nel loro specifico ramo di utilità:
- i cani da protezione e da conduzione del bestiame;
 - i cani da soccorso;
 - i cani degli organi della polizia, delle guardie di confine e dell'esercito;
 - i cani per disabili;
 - i cani da caccia.

- Art. 8
Condizione
dei cani delle
razze soggette
a restrizioni**
- Nelle aree accessibili al pubblico i cani adulti delle razze elencate all'art. 11 lett. a) - d) possono essere condotti soltanto individualmente. Sono eccettuati i cani da pastore, da protezione delle greggi, da soccorso, degli organi della polizia, delle guardie di confine e dell'esercito, durante l'impiego nel loro specifico ramo di utilità.
- Art. 11
Elenco delle
razze**
- È soggetta alle restrizioni che seguono la detenzione di cani nati dopo il 1 aprile 2009 delle seguenti razze e i loro incroci (art. 14 Legge):
- a) Terrier di tipo bull
 - Bull Terrier
 - Staffordshire Bull Terrier
 - American Staffordshire Terrier
 - American pit bull
 - b) Molossoidi
 - Rottweiler
 - Fila brasileiro
 - Dogo argentino
 - Alano (Deutsche Dogge)
 - Bulldog americano
 - Dogue de Bordeaux
 - Mastiff
 - Bullmastiff
 - Mastino napoletano
 - Tosa Inu
 - Cane Corso
 - Cane pastore del Caucaso
 - Cane pastore della Ciarplanina
 - Cane pastore dell'Asia centrale
 - Cane da pastore dell'Anatolia
 - Mastino del Tibet
 - c) Cani da pastore
 - Pastore tedesco
 - Pastori belga (Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren)
 - Pastore olandese
 - Cane lupo cecoslovacco
 - Pastore della Beauce
 - Komondor
 - Kuvasz
 - Pastore dei Tatra
 - Pastore della Russia meridionale
 - d) Altre razze
 - Dobermann
- Art. 12
Detentori**
- Le restrizioni si applicano a tutti i detentori dei cani indicati all'art. 11 e residenti nel Cantone o che hanno una residenza secondaria e vi soggiornano con il loro cane almeno trenta giorni all'anno.
- Autorizzazione di detenzione**
- Art.
13 Obbligo di
autorizzazione**
- Le razze sottoposte a restrizioni e i relativi incroci sono soggetti all'obbligo di ottenere dall'Ufficio del veterinario cantonale l'autorizzazione di detenzione prima dell'acquisto del cane. Per i cuccioli non ceduti a terzi, la richiesta di autorizzazione va inoltrata al Municipio entro il quarto mese di età.

**Art. 14
Richiesta e
requisiti**

La richiesta di autorizzazione va indirizzata al Municipio con la seguente documentazione:

- a) estratto del casellario giudiziale;
- b) attestato di competenza relativo alla detenzione e al trattamento dei cani secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 68 cpv. 1 OPAn.

Il Municipio verifica il rispetto delle condizioni di detenzione stabilite dall'OPAn. Preavvisa l'istanza e la invia con tutta la documentazione all'Ufficio del veterinario cantonale.

L'Ufficio del veterinario cantonale decide circa il rilascio dell'autorizzazione.

**Art. 17
Casi
particolari**

Chi entra in possesso di un cane dell'elenco di età superiore ai 3 anni dovrà comunque frequentare un corso per l'ottenimento dell'attestato di capacità secondo l'art. 12 della legge e sottoporsi al test entro 6 mesi.

I cani dell'elenco provenienti da altri cantoni o da altri paesi, in seguito al trasferimento del proprietario, devono essere notificati al Comune di residenza e sottostanno all'obbligo di frequentare un corso per l'ottenimento dell'attestato di capacità secondo l'art 12 della legge e sottoporsi al test entro 6 mesi dall'arrivo.

**Art. 20
Municipio**

Il Municipio interviene in tutti i casi in cui cani vagano incustoditi su suolo pubblico e in particolare:

- a) verifica l'identità del cane e provvede a contattare il legittimo proprietario;
- b) in caso di proprietà sconosciuta o di non reperibilità, provvede alla collocazione temporanea degli animali avvalendosi se necessario della collaborazione delle Società per la protezione degli animali.

Ordinanza sulle epizootie (27.06.1995)

Sezione 2: Identificazione e registrazione di altri animali

Art. 16

Identificazione
dei cani

¹ I cani devono essere identificati mediante *microchip* al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore presso il quale sono nati li ceda a terzi.

² Il *microchip* deve corrispondere alle norme ISO 11784 e 11785 e contenere un codice per il Paese di provenienza e il fabbricante. Restano inoltre riservate le disposizioni dell'ordinanza del 14 giugno 200273 sugli impianti di telecomunicazione concernenti l'offerta e la messa in commercio di impianti di telecomunicazione.

^{2bis} I *microchip* possono essere consegnati e trasmessi solo ai veterinari che esercitano la loro professione in Svizzera.⁷⁴

^{2ter} Per ogni fornitura, i fornitori di *microchip* devono comunicare al gestore della banca dati il nome del veterinario fornito e i numeri dei *microchip*. Il veterinario deve notificare al gestore della banca dati la trasmissione dei *microchip* e il nome del destinatario.⁷⁵

³ Con l'identificazione vengono rilevati i seguenti dati concernenti il cane:

- a. nome;
- b. sesso;
- c. data di nascita;
- d. razza o tipo di razza;
- dbis. discendenza del cane (numero del *microchip* o del tatuaggio dei genitori);
- e. colore del manto;
- f. nome e indirizzo del detentore dell'animale al momento della sua nascita, e
- g. del detentore dell'animale al momento dell'identificazione;
- h. nome del veterinario che effettua l'identificazione;
- i. data dell'identificazione.

^{3bis} Il detentore di animali deve inoltre notificare al gestore della banca dati:

- a. per i cani di cui all'articolo 74 capoverso 1 dell'ordinanza del 23 aprile 200878 sulla protezione degli animali: l'inizio dell'addestramento come cani per i servizi di difesa;
- b. per i cani da protezione del bestiame: il previsto impiego come cani da protezione del bestiame.

⁴ L'identificazione può essere effettuata esclusivamente da veterinari che esercitano la loro professione in Svizzera. Questi ultimi devono disporre di un dispositivo di lettura.

⁵ Entro dieci giorni, i veterinari devono notificare i dati rilevati con l'identificazione all'ufficio designato dal Cantone di domicilio del detentore dell'animale.

Art. 17

Registrazione
dei cani

¹ I Cantoni stessi possono registrare in una banca dati i dati raccolti con l'identificazione oppure affidare tale incarico ad un ente. Essi possono rilevare o far rilevare da terzi anche altri dati.

^{1bis} Chi acquista un cane o lo ha in custodia per oltre tre mesi è tenuto a notificare al gestore della banca dati, entro dieci giorni, il cambiamento di detentore e di indirizzo.

^{1ter} Il detentore deve notificare anche il decesso del cane.

² Il numero del *microchip* deve essere registrato in forma numerica.

³ Cantoni e Comuni consentono in ogni momento al veterinario cantonale la consultazione del registro dei cani tenuto in relazione alla tassa sui cani.

⁴ I gestori delle banche dati sono tenuti a consentire la consultazione dei dati all'Ufficio federale e a tutti i veterinari cantonali. I dati dei cani che hanno lasciato il Cantone non possono essere cancellati.

Legge di applicazione all' Ordinanza federale concernente l' eliminazione dei rifiuti di origine animale (8.3.1995)

Art. 6

Consegna
obbligatoria
(artt. 4 e 17
OERA)

¹ Il proprietario di carcasse e di altri rifiuti di origine animale è tenuto a consegnarli ai centri di raccolta regionali.

² L' obbligo non sussiste per:

- a. le carcasse di bestiame grosso di cui all' art. 10 della presente legge;
- b. le carcasse di singoli animali di piccola taglia fino ad un peso di 10 chilogrammi che possono essere seppellite;
- c. gli scarti provenienti dalla macellazione o dalla lavorazione delle carni di cui agli artt. 7 e 8 cpv. 5 della presente legge.

³ I centri di raccolta disciplinano le modalità di consegna.

Cassonetti raccolta escrementi per cani



Contenitori escrementi per cani

